DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2022/227 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2022

che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC ([1]) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

(2) Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/101/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2023. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.

(3) Le voci relative a tre persone dovrebbero essere soppresse dall'elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive di cui all'allegato I e all'allegato II della decisione 2011/101/PESC.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2023.

3. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione;

3) l'allegato II è soppresso.

([1]) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC, rubrica «I. Persone», le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

«2.	MUGABE, Grace	Data di nascita 23.7.1965 Passaporto AD001159 ID 63-646650Q70	Ex segretaria della lega delle donne della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.
5.	CHIWENGA, Constantine	Vicepresidente Ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale in pensione, data di nascita 25.8.1956 Passaporto AD000263 ID 63-327568M80	Vicepresidente ed ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe. Membro del comando operativo congiunto e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.
7.	SIBANDA, Phillip Valerio (alias Valentine)	Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe Ex comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954 ID 63-357671H26	Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe ed ex comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe. Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.».